



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 90 del 28/05/2026

OGGETTO: Atto di indirizzo per la predisposizione degli atti necessari alla definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 e dell'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 09:15 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Maurizio Spagnolo		Sì
Giovanni Rollo		Sì
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume le presidenza il Signor Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 28/05/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 28/05/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica ____

VISTA la nota prot. n. 1432 del 27.01.2026 dell'Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, con la quale veniva richiesto al Funzionario responsabile del Settore III di valutare la possibilità e la convenienza dell'adesione alla c.d. *"Rottamazione quinquies"* con riferimento ai provvedimenti ancora pendenti in capo al Comune di Veglie;

PRESO ATTO dell'informativa prot. n. 3428 del 24.02.2026, predisposta dal Funzionario responsabile del Settore III in riscontro alla suddetta nota;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2026, avente ad oggetto: *"Esame della mozione prot. gen. n. 3034 del 18.02.2026, presentata dai Consiglieri di minoranza ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, recante 'Adesione Rottamazione quinquies'"*, con la quale il Consiglio Comunale ha disposto la non approvazione della mozione medesima;

VISTO, altresì, l'atto di indirizzo formulato dall'assessore competente pervenuto con protocollo n. 8945 del 26.05.2026 con il quale chiede al Responsabile del Settore III di predisporre tutti gli atti amministrativi, regolamentari e gestionali necessari all'adesione della rottamazione quinquies ai sensi dell'art. 1 commi 82 a 110 Legge 29 dicembre 2025, n. 199 relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi IMU e TARI anni di imposta 2019-2020-2021 e dell'art. 10-quinquies del D.L. 38 / 2026;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2026 (Legge 29 dicembre 2025, n. 199) pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2026;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1 comma 102 della summenzionata Legge stabilisce espressamente che: *"Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti."*;
- possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali e che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale;

- si rende necessario approvare apposito regolamento che disciplini tale fattispecie e che devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

RITENUTO CHE l'obiettivo che il legislatore ha inteso ottenere è duplice, ovvero favorire la regolarizzazione di posizioni debitorie divenute spesso insostenibili e, al contempo, consentire agli enti territoriali di recuperare una quota di crediti che, in assenza di interventi straordinari, presentano tassi di riscossione estremamente ridotti;

CONSIDERATO che trattasi pertanto di strumenti che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria scontando una riduzione o esclusione di sanzioni ed interessi, favorendo così l'adempimento all'obbligazione ed incrementando le entrate dell'Ente;

RICHIAMATO, altresì, il D.L. n. 38/2026 (cosiddetto "Decreto Fiscale 2026"), approvato dal Senato e convertito in Legge 22 Maggio 2026, n. 88, il quale ha introdotto una specifica e autonoma forma di definizione agevolata – denominata "Rottamazione quinquies locale" – dei carichi tributari e non tributari degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito ADER), distinta e ulteriore rispetto alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 102 e ss., della Legge n. 199/2025;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.L. n. 38/2026, la Rottamazione quinquies locale si caratterizza come segue:

- sono oggetto della definizione agevolata tutti i carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, riguardanti debiti tributari (IMU, TARI, etc.), debiti patrimoniali e sanzioni al Codice della Strada, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; il perimetro applicativo è fissato dalla norma statale e non può essere modificato dall'ente locale;
- i debiti possono essere estinti senza corrispondere interessi (compresi quelli moratori), sanzioni e aggio; per le sanzioni amministrative, incluse quelle al Codice della Strada, non sono dovuti gli interessi comunque denominati, ivi inclusa la maggiorazione semestrale;
- l'adesione del Comune avviene mediante delibera consiliare da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente entro il 30 giugno 2026 e da comunicare ad ADER entro la medesima data con le modalità che saranno rese disponibili entro il 15 giugno 2026;
- la delibera acquista efficacia con la sua pubblicazione sul sito istituzionale e va trasmessa al Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 30 settembre 2026 (ai soli fini statistici); non occorre approvare alcun regolamento comunale;

RITENUTO PERTANTO opportuno aderire, in conseguenza della modifica normativa, oltre che alla definizione agevolata autonoma di cui alla Legge n. 199/2025, anche alla Rottamazione quinquies locale prevista dal D.L. n. 38/2026, in quanto strumento complementare e ulteriore per il recupero di crediti pregressi affidati ad ADER, con benefici sia per l'ente che per i contribuenti inadempienti, e considerato

che l'adesione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e pubblicata entro il 30 giugno 2026, con conseguente necessità di avviare immediatamente le attività propedeutiche;

CONSIDERATO che si è proceduto alla ricognizione delle entrate comunali potenzialmente interessate dalla definizione agevolata autonoma da cui è emerso che le annualità definibili sono gli anni di imposta 2019-2020-2021 per gli accertamenti esecutivi IMU e TARI;

RICORDATO che l'adozione di una disciplina regolamentare in tal senso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale,

DELIBERA

1. di fornire atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tributi affinché provveda alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi, regolamentari e gestionali necessari per l'attuazione della definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 per gli accertamenti esecutivi IMU e TARI anni di imposta 2019-2020-2021 e dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88 come previsto dalla vigente normativa;
2. di stabilire che gli uffici competenti dovranno assicurare adeguata pubblicità e trasparenza delle procedure mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tramite ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea.
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti contabili eventualmente conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 03/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 907 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 03/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 03/06/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.